

... omissis

Art. 7 Bis del Regolamento Generale per la gestione delle Entrate Comunali

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo od entrata, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non eventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) Su istanza del debitore, quando lo stesso si trova in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria";
- b) La particolare situazione di difficoltà finanziaria deve essere comprovata dal debitore mediante la presentazione di atti e/o documenti dai quali possa essere desunta tale situazione o in alternativa mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. Le richieste di rateizzazione presentate da persone giuridiche devono essere integrate da idonea relazione, a firma di colui che ha la rappresentanza legale, che dimostri lo stato di difficoltà economico finanziaria documentabile anche attraverso i dati dell'ultimo bilancio;
- c) Viene concessa la rateizzazione indipendentemente dall'importo purché venga rispettato il vincolo di cui alla lett. d);
- d) La rata minima non deve essere inferiore ad € 50,00
- e) Rate bimestrali per la durata massima di 24 mesi (per somme complessivamente inferiori ad € 5.000,00 la durata massima è di 12 mesi) fatti salvi i termini per la formazione del ruolo;
- f) Per importi superiori ad € 10.000,00 l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria;
- g) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- h) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
- i) Applicazione degli interessi legali sull'importo delle rate successive alla prima;
- j) Sottoscrizione per accettazione del piano rateale predisposto dall'ufficio contenente le condizioni della rateizzazione;

2. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

3. Per i provvedimenti per i quali sono previsti istituti premiali di riduzione e/o definizione del debito da perfezionarsi entro determinati termini temporali e questi vengono superati in conseguenza della dilazione concessa, si intende che se la concessione della dilazione è antecedente a detto limite temporale, il debito complessivo da porre in dilazione è quello calcolato con le riduzioni di legge previste e che nel caso in cui il debitore decade dal beneficio concesso ai sensi del comma 1, il debito da recuperare con le procedure esecutive è quello originario senza i benefici e le riduzioni previste, detratte le eventuali rate già corrisposte;

4. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il responsabile delle singole entrate che provvede con apposita determinazione.

... omissis